



AUSSERHOFER & PARTNER

ARGOMENTI IN BREVE

Lavoro & salari

Legge per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.....2



LAVORO E SALARI

Legge per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

Gentile cliente,

la Legge n. 131 del 12 settembre 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2025, introduce le “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”.

L’obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo economico, sociale e demografico delle aree montane italiane, considerate strategiche per la coesione territoriale e la tutela del territorio nazionale.

Il provvedimento individua come strumenti principali di intervento l’incentivazione del lavoro agile (smart working) e il sostegno alla natalità nei comuni montani, con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Le misure mirano a contrastare lo spopolamento, favorendo la permanenza dei cittadini e l’insediamento di nuove famiglie.

Un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) definirà i criteri di classificazione dei comuni montani in relazione a parametri altimetrici e di pendenza, nonché l’elenco aggiornato dei comuni destinatari delle agevolazioni.

Un secondo provvedimento stabilirà invece i criteri socioeconomici per l’individuazione dei comuni che potranno beneficiare delle misure di sostegno.

Agevolazioni per il lavoro agile nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti

L’articolo 26 introduce un incentivo rivolto alle imprese che promuovono il lavoro agile come modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa nei piccoli comuni montani.

In particolare, per gli anni dal 2026 al 2030, le aziende che assumono o impiegano lavoratori in smart working in un comune montano potranno beneficiare di un esonero contributivo come segue:

- § per gli anni 2026 e 2027: esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (non vale per l’INAIL), fino a un massimo di 8.000 euro annui;
- § per gli anni 2028 e 2029: esonero del 50%, con tetto di 4.000 euro annui;
- § per il 2030: esonero del 20%, con limite di 1.600 euro annui.

Si deve trattare di lavoratori a tempo indeterminato, con età inferiore ai 41 anni al 20 settembre 2025, che svolgano stabilmente la prestazione in modalità agile in un comune montano e abbiano trasferito la residenza da un comune non montano.

L’esonero non è cumulabile con altre agevolazioni contributive previste per le aree montane o agricole svantaggiate (ad esempio la riduzione del 75% o 68% dei contributi prevista dalla legge n. 220/2010).



L'attuazione operativa dipenderà da successivi decreti ministeriali e dalle istruzioni dell'INPS, trattandosi di un esonero previdenziale soggetto anche alla disciplina sugli aiuti di Stato "de minimis".

Sostegno della natalità nei comuni montani

L'articolo 29 introduce invece un incentivo per la natalità nei comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.

A decorrere dal 20 settembre 2025, per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di uno di questi comuni, è previsto un contributo una tantum, entro un limite complessivo di 5 milioni di euro annui.

Un decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità definirà l'importo esatto, i criteri di accesso e i requisiti di residenza.

A tal riguardo va menzionato che un eventuale assegno unico e universale non incide sull'importo del bonus.

Conclusione

Nel complesso, la Legge n. 131/2025 rappresenta un intervento organico a favore delle zone montane italiane, volto a sostenere la permanenza della popolazione, incentivare l'occupazione stabile e migliorare la coesione territoriale attraverso strumenti economici e sociali di medio periodo.

Restiamo a Vostra completa disposizione per ulteriori dubbi o chiarimenti.

Ausserhofer & Partner SRL
